



COMUNE DI TORRETTA

Città metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO

ai sensi dell'art. 17, commi 132-133, della Legge 127/1997

Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria C.C. n.2 del 16/02/2021

Indice

Art. 1) Oggetto

Art. 2) Definizione del Servizio. Compiti e poteri degli operatori

Art. 3) Istituzione del servizio, individuazione degli operatori

Art. 4) Gestione del procedimento sanzionatorio

Art. 5) Norme generali di condotta. Doveri degli operatori

Art. 6) Responsabilità disciplinare

Art. 7) Difesa in Giudizio

Art. 8) Entrata in vigore

Art. 1)

Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'istituzione e il funzionamento del servizio di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, nell'ambito del territorio comunale, da parte di personale del Comune ai sensi dell'art. 17 commi 132-133 della legge n. 127 del 15.05.1997.

Art. 2)

Definizione del Servizio. Compiti e poteri degli operatori

1. Ai sensi del presente regolamento, gli ausiliari del traffico dipendenti dal Comune hanno funzioni di prevenzione e di accertamento delle violazioni relative alla sosta in tutte le strade e le aree pubbliche del territorio comunale.

2. Gli ausiliari del traffico hanno la competenza a disporre la rimozione dei veicoli che intralcino il traffico nei casi previsti.

3. La valenza attribuita all'attività svolta dagli addetti di cui sopra, dalla quale scaturisce direttamente l'applicazione di una sanzione amministrativa, impone che all'accertamento compiuto da questi soggetti consegua sempre, ai sensi dell'art. 200 e 201 del C.d.S., la redazione di un verbale di contestazione con i contenuti previsti dall'art. 383 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. e numerato progressivamente.

Copia dello stesso dovrà essere consegnato al trasgressore se presente al momento dell'accertamento o se sopraggiunge immediatamente dopo. Tutte le fasi del procedimento successivo saranno gestite dalla Polizia Municipale secondo le regole del citato art. 383, 3° comma.

Al solo fine di completare il verbale con tutti gli elementi necessari alla sua validità, se si procede a contestazione immediata della violazione, tutti gli accertatori possono chiedere l'esibizione dei documenti relativi al veicolo ed al conducente che ha commesso la violazione. Gli accertatori dovranno inoltre disporre anche l'applicazione delle sanzioni accessori e relative alle violazioni contestate, ed in particolare la rimozione e il blocco del veicolo ai sensi dell'art. 215 del C.d.S., indicando nel verbale di contestazione gli eventuali motivi che impediscano l'adozione delle citate misure.

4 Gli addetti di cui sopra dovranno supportare gli agenti di P.M. nelle varie funzioni di viabilità e durante il servizio di entrata e uscita dei bambini dal Plesso scolastico.

5 Durante le manifestazioni civili e religiose gli ausiliari dovranno dare supporto logistico per la conduzione del Gonfalone.

Art. 3

Istituzione del servizio, individuazione degli operatori

1. Gli ausiliari del traffico comunali a tempo determinato o indeterminato, appartenenti alla cat. B e C del CCNL enti locali, conseguiranno apposita idoneità allo svolgimento delle funzioni a seguito della frequentazione di un corso specifico della durata di 20 ore che può essere svolto anche dalla Polizia Municipale.

Non possono essere conferite le funzioni di ausiliari del traffico a soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

2. Requisiti minimi richiesti:

- a) licenza di scuola media inferiore;
- b) patente di guida di cat. B o superiore valida;

3. La nomina e l'attribuzione delle funzioni agli ausiliari del traffico competono al Sindaco che, con proprio decreto, li individua nominativamente, previo accertamento dei requisiti di accesso prescritti.

4. Gli ausiliari del traffico dipendono funzionalmente dal Responsabile della Polizia Municipale e si attengono alle disposizioni operative e organizzative della Polizia Municipale.

5. Il Sindaco dispone, sentito il Responsabile della Polizia Locale e il dirigente competente, la revoca delle funzioni di cui al presente regolamento nei seguenti casi:

- a) perdita di uno dei requisiti personali prescritti dal regolamento o dalla legge
- b) risoluzione del rapporto di lavoro
- c) nell'ipotesi di violazione dei doveri e compiti di servizio come accertata dal Comandante o Responsabile della Polizia Municipale.

Art. 4

Gestione del procedimento sanzionatorio

1. Gli atti di accertamento elevati dagli ausiliari del traffico con la modulistica prevista vengono consegnati al termine del turno di servizio all'ufficio violazioni amministrative della Polizia Locale. Detto Ufficio ha il compito, in via esclusiva, di gestire gli accertamenti redatti.

Art. 5

Norme generali di condotta. Doveri degli operatori

1. A tutti gli ausiliari del traffico è consegnato dal Comandante della Polizia locale, in copia, il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali, al quale essi debbono attenersi scrupolosamente e che sarà applicato nei loro confronti nei casi di mancato rispetto, con le conseguenze ivi esposte.

2. Gli ausiliari del traffico devono avere, in servizio, un comportamento improntato alla cortesia e all'imparzialità e devono mantenere una condotta irreprensibile operando con il consenso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni per il perseguimento dell'interesse pubblico. Sia in servizio sia fuori servizio gli operatori devono astenersi da comportamenti o atteggiamenti che possano arrecare pregiudizio al rapporto fra cittadini e Amministrazione.

3. Gli ausiliari del traffico dovranno sempre operare utilizzando esclusivamente le dotazioni di servizio stabilite dal Comando di Polizia Locale e indossando vestiario idoneo di sicurezza e di facile riconoscibilità per la sicurezza propria e per i cittadini con la scritta evidente della loro qualifica nonché esporre il tesserino di riconoscimento individuale rilasciato dal Comune. Il vestiario sarà indossato sempre in ordine, pulito e decoroso a cura dell'operatore.

4. Dotazioni e vestiario indicati dal Comando di Polizia locale sono forniti agli ausiliari del traffico dipendenti comunali dal Comune. Dotazioni, vestiario e tesserino di riconoscimento forniti dal Comune dovranno essere in ogni caso restituiti al Comune stesso al cessare delle funzioni assegnate ai sensi del presente regolamento.

Art. 6

Responsabilità disciplinare

1. Gli ausiliari del traffico debbono attenersi al principio della disciplina che impone loro il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti le proprie funzioni e responsabilità, la stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle direttive ricevute nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza ai doveri e al segreto d'ufficio.

2. Per gli ausiliari del traffico dipendenti dal Comune, le violazioni al presente regolamento daranno luogo alle sanzioni disciplinari previste dal CCNL enti locali.

Art. 7

Difesa in Giudizio

1. Il Comune, qualora si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile a carico di un ausiliario del traffico dipendente del Comune per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio, assumerà a proprio carico ogni onere di difesa del procedimento in conformità alla normativa vigente.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo lunedì successivo alla data di esecutività della delibera che lo approva.